

**ORIGINALE****DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. 824 del 20/12/2018**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci                      Direttore Amministrativo                      -
- dr.ssa Denise Signorelli                  Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola                    Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

**OGGETTO**

**FONDI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 8, 9 E 10 DEL CCNL SOTTOSCRITTO PER DETTA AREA IN DATA 6/05/2010– DETERMINAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2018 – AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA**

Note per la trasparenza: FONDI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA-DETERMINAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2018

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 824 DEL 20/12/2018**

Il Direttore del UOC Gestione Risorse Umane

Premesso che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n.19 del 25/10/2016, a far data dall'01/01/2017, l'Azienda Ulss n. 20 di Verona ha modificato la propria denominazione in "Azienda Ulss n. 9 Scaligera, incorporando le sopresse Aziende Ulss n.21 di Legnago e Ulss n.22 di Bussolengo;

Richiamati i CCCCNLL del personale della dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa e per ultimo il CCNL del 06/05/2010, che detta specifica normativa in merito al biennio 2008/2009;

Dato atto che il CCNL sopracitato agli articoli nr. 8, 9 e 10, prevede la determinazione e la gestione dei fondi per i seguenti istituti contrattuali e precisamente:

- Art. 8 – Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;
- Art. 9 – Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;
- Art. 10 – Fondo per la retribuzione di risultato e la qualità della prestazione individuale;

Visto, l'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31/5/2010, nr.78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 nr.122, che fa espresso divieto alle pubbliche amministrazioni di prevedere nel triennio 2011-2013 incrementi delle risorse relative al trattamento accessorio dei dipendenti in supero al corrispondente importo dell'anno 2010, prevedendone, altresì, l'automatica rimodulazione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio sempre con riferimento all'anno 2010;

Richiamato, altresì, l'art. 1 comma 456 della Legge nr.147 del 27/12/2013 (Legge stabilità 2014), che prevedeva l'estensione del divieto di incrementare le risorse relative al trattamento accessorio destinato ai dipendenti, rispetto al 2010, anche a tutto il 31/12/2014 disponendo, inoltre, che "a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Avuto presente che, l'art.1, c. 236, della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016), stabilisce che " a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e',

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 824 DEL 20/12/2018**

comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

Preso atto inoltre di quanto previsto dall'art. 23, c. 2 del DLgs. 75/2017 che stabilisce che “.....Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.

Vista la DGR 1306 del 16/08/2017 che dispone tra l'altro, sulla determinazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento ed indennità di struttura complessa di cui all'art.8 del CCNL 06/05/2000 della Dirigenza PTA stabilendo che a decorrere dall'anno 2017 a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n.19/2016, tale fondo è decurtato del valore dell'indennità di struttura complessa riferita alle UOC soppresse e risultanti vacanti alla medesima data ;

Vista la DGR 2174 del 23/12/2016 allegato a) lett. Y), che emana indicazioni in materia di incarichi dirigenziali nelle aziende che hanno incorporato altre aziende ai sensi dell'art 14 della L.R. 19/2016;

Preso atto di quanto disposto nell'Accordo aziendale ex art. 47 L. n. 428/1990 sottoscritto da Codesta Azienda e da Azienda Zero con le organizzazioni sindacali territoriali in data 18.09.2017, su trasferimento di personale e di risorse;

Vista altresì la comunicazione di Azienda Zero prot. 5232 del 24/04/2018 (nostro prot. 73686 del 27/04/2018) contenente gli importi di riduzione dei fondi della dirigenza SPTA per l'anno 2018;

Tenuto conto di quanto previsto nell'Accordo decentrato sottoscritto in data 08/11/2018 con le rappresentanze sindacali dell'Area SPTA, che nell'ambito della quantificazione delle risorse decentrate con specifico riferimento al fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa della Dirigenza delle professioni sanitarie, ha disposto la ridefinizione dello stesso con lo spostamento di risorse dal fondo della Dirigenza Sanitaria di un importo pari a euro 7.259,63.

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 824 DEL 20/12/2018**

Viste le risultanze della Relazione Tecnico-Finanziaria per la determinazione dei fondi contrattuali del personale dipendente dell'area della dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa (incluso Dirigenza delle professioni sanitarie) provvisori anno 2018, sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e di parte sindacale in data 15/11/2018;

Ritenuto pertanto di determinare in via provvisoria i Fondi contrattuali per l'anno 2018, secondo gli importi e per le motivazioni riportate nella Relazione Tecnico Finanziaria allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista altresì la Certificazione di compatibilità economico – finanziaria espressa dal Collegio Sindacale in data 13/12/2018;

Precisato che si fa riserva di integrare i predetti Fondi con le risorse effettivamente risparmiate derivanti dai piani di razionalizzazione della spesa per l'anno 2017 a seguito della certificazione da parte del Collegio Sindacale in data 19/6/2018 e della comunicazione dell'importo destinabile alla contrattazione integrativa della Regione Veneto prot. N. 339357 del 14/08/2018;

Vista e richiamata la Legge 4 marzo 2009, n. 15; il D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150; la Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.; la Legge 6 agosto 2008, n. 133; e la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 19 luglio 2012, n. 25 per le disposizioni afferenti alla contrattazione decentrata;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

**DELIBERA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 824 DEL 20/12/2018**

1. di prendere atto di tutto quanto esplicitato in premessa e che, si intende integralmente richiamato;

2. di quantificare in via provvisoria i Fondi contrattuali per l'anno 2018 per l'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa nei sottoelencati importi:

<b>Fondi Aziendali</b>	<b>Dirigenza Sanitaria</b>	<b>Dirigenza PTA</b>
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa	<b>1.083.862,76</b>	<b>1.076.763,03</b>
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro	<b>52.654,51</b>	<b>8.853,00</b>
Fondo per la Retribuzione di risultato	<b>956.438,18</b>	<b>398.246,95</b>
Fondo per la qualità della prestazione individuale	<b>8.974,04</b>	<b>5.154,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.101.929,49</b>	<b>1.489.017,58</b>

**Dirigenza delle Professioni Sanitarie**

<b>Fondi Aziendali</b>	<b>2018</b>
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa	<b>30.718,12</b>
Fondo per la Retribuzione di risultato	<b>3.000,00</b>

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 824 DEL 20/12/2018**

3. di dare atto che gli importi dei Fondi contrattuali di cui sopra sono indicati nella relazione tecnica e finanziaria sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e si parte sindacale in data 15/11/2018, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di precisare che si fa riserva di integrare i predetti Fondi con le risorse effettivamente risparmiate derivanti dai piani di razionalizzazione per l'anno 2017 nella misura determinata dalle indicazioni regionali e dalla contrattazione integrativa;
5. di precisare che l'importo delle risorse di cui trattasi, oltre ai relativi oneri riflessi ed Irap sono stati inseriti negli appositi conti economici del Bilancio dell'anno;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Azienda ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 del decreto legge 25/06/2008 nr. 112, convertito con modificazione nella legge 06/08/2008, nr. 133;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alle rappresentanze aziendali delle OO.SS. dell'area di riferimento.

**Il Direttore Sanitario    Il Direttore Amministrativo    Il Direttore dei Servizi  
Socio Sanitari**  
**F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
***F.TO dott. Pietro Girardi***

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 824 DEL 20/12/2018**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 28/12/2018

P. il Direttore  
UOC Affari Generali  
F.TO Sig.ra. Romana Boldrin

---

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**




UOC Gestione Risorse Umane

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**

Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo  
Tommaso Zanin  
Antonietta Ristaino  
Sara Gasparini




In data 15 novembre 2018 presso la sala riunioni della sede amministrativa dell'ULSS 9 Scaligera Via Valverde 42, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale dell'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa.

**Delegazione di parte pubblica:**





Direttore Amministrativo	Dott. Giuseppe Cenci	
Direttore Sanitario	Dott.ssa Denise Signorelli	ASSENTE
Direttore Servizi Socio-Sanitari	Dott. Raffaele Grottola	ASSENTE
Direttore UOC Gestione Risorse Umane	Dott.ssa Antonella Vecchi	
Dirigente UOC Gestione Risorse Umane	Dott.ssa Flavia Naverio	

**Delegazione di parte sindacale**









**AREA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA**

CGIL FP	Dott. Alberto Brocco Delegata Francesca Lazzarotto	
CGIL FP	Sonia Todesco	ASSENTE
CISL FP	Dott. Dario Artioli	
CISL FP	Dott. Fiorenzo Panziera –	ASSENTE
UIL FPL	Dott. Giorgio Faccioli	ASSENTE
UIL FPL	Dott.ssa Daniela Prencipe	ASSENTE
UIL FPL	Dott. Marco Valentini	
UIL FPL		
ANAAO ASSOMED già SNABI SDS	Dott. Ivano Dal Dosso	ASSENTE



ANAAO ASSOMED già SNABI SDS	Dott. Giampaolo Battizocco	<b>ASSENTE</b>
ANAAO ASSOMED già SNABI SDS	Dott. Sandro Consolaro	<b>ASSENTE</b>
ANAAO ASSOMED già SNABI SDS	Dott.ssa Maria Visconti	<b>ASSENTE</b>
AUPI	Dott. Giampietro Nardo	<b>ASSENTE</b>
AUPI	Dott.ssa Silvia Libianchi	<b>ASSENTE</b>
SINAFO	Dott.ssa Silvia Brasola	
SINAFO	Dott. Adriano Sorio	
SINAFO	Dott. Valentino Bertasi	
SINAFO	Dott.ssa Nicoletta Turato	<b>ASSENTE</b>
SNABI	Dott. De Lucchi Alessandro	<b>ASSENTE</b>
FEDIR SANITA'	Ing. Corrado Salfa – Ing. Marchi Renato	
FEDIR SANITA'	Dott. Samuel Dal Gesso	<b>ASSENTE</b>
FP CIDA		<b>ASSENTE</b>

Alla conclusione dei lavori i presenti sottoscrivono la “RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA CONNESSA ALLA DETERMINAZIONE PROVVISORIA DEI FONDI AZIENDALI PER L’AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVA (INCLUSO DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE) PER L’ANNO 2018

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA CONNESSA ALLA DETERMINAZIONE PROVVISORIA DEI FONDI AZIENDALI PER L'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVA (INCLUSO DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE) PER L'ANNO 2018**

PREMESSA.....	2
AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA .....	5
DIRIGENZA SANITARIA - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE,.....	5
DIRIGENZA SANITARIA FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO .....	10
DIRIGENZA SANITARIA FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.....	13
DIRIGENZA SANITARIA FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE.....	16
AREA DELLA DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE .....	19
DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE .....	19
DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.....	23
AREA DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA E AMMINISTRATIVA (PTA) ...	26
DIRIGENZA PTA FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE .....	26
DIRIGENZA PTA FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO .....	31
DIRIGENZA PTA FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO .....	34
DIRIGENZA PTA FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE .	38
RIEPILOGO FONDI DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA .....	41

*Al. B. Sen*

*V. B. B.*

*fk*

*Ⓢ*

*mu*

*no*

*Ⓢ*

3

*pe*

*fer*

*M*

## PREMESSA

Il sistema di finanziamento dei fondi aziendali come definito da:

- ❖ CCNL sottoscritto in data 08.06.2000 – parte normativa 1998/2001 e bienni economici 1998/1999 e 2000/2001;
- ❖ CCNL integrativo del 08.06.2000 sottoscritto in data 10.02.2004;
- ❖ CCNL sottoscritto il 03.11.2005 – parte normativa 2002/2005 e biennio economico 2002/2003;
- ❖ CCNL sottoscritto il 05.07.2006 – biennio economico 2004/2005;

è stato riconfermato anche per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 con la sottoscrizione rispettivamente alle date del 17.10.2008 e 06.05.2010.

I fondi Aziendali per l'area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnico e Amministrativa si suddividono in:

- ❖ Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;
- ❖ Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;
- ❖ Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale.

Ciò posto, il quadro completo delle voci di finanziamento degli istituti contrattuali deve essere desunto dalla lettura combinata dei contratti collettivi sopra indicati.

I dati per la determinazione dei valori dei fondi consolidati al 31.12.2007 sono stati determinati prendendo a riferimento i valori dei Fondi così come definiti dal CCNL 17.10.2008.

Il biennio 2008/2009 ha come riferimento il CCNL siglato il 06 maggio 2010. Composto da 12 articoli provvede a stabilire, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, gli incrementi retributivi del trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, oltre a regolare successivamente gli istituti economici connessi al riconoscimento degli incrementi suddetti.

Nel capo IV l'articolo 8, "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa", l'articolo 9, "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro", e l'articolo 10 "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" confermano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli analoghi fondi di cui agli articoli 25, 26 e 27 del CCNL 17 ottobre 2008 nonché tutte le modalità di utilizzo.

E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli articoli 8 e 9 (fondo di posizione e fondo per il trattamento accessorio) non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente spostate nel fondo dell'articolo 10 (fondo di risultato), ove peraltro non si storicizzano, dovendo essere riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo.

La determinazione di fondi aziendali tiene conto della riorganizzazione SSR del Veneto ex L.R. n.19/2016 e dei successivi protocolli di intesa siglati dalla Direzione Generale della Sanità e dalle OO.SS. regionali per armonizzare le disposizioni ed ottemperare al disposto regionale. Nello specifico, si è proceduto all'unificazione dei fondi delle tre ex Aziende Sanitarie confluite nell'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Per la determinazione dei fondi per l'anno 2018, si è tenuto conto inoltre di quanto previsto dall'art. 23, c. 2 del D.Lgs. 75/2017 che stabilisce che ".....Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, **a decorrere dal 1° gennaio**

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'M...', followed by 'Adriano', 'V.M.L.', a small number '4', and several other illegible signatures and initials. On the right side, there are three distinct handwritten marks or signatures, including one that looks like 'M...' and another that is a large, stylized 'S'.

**2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale**, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.

Per effetto di tale disposizione quindi, l' anno 2016 rappresenta il limite di spesa che a partire dalla determinazione dei fondi aziendali dall' anno 2017 non può essere superato.

Dal primo gennaio 2018, secondo quanto disposto nell'accordo aziendale ex art. 47 L. n. 428/1990 sottoscritto da Codesta Azienda e da Azienda Zero con le organizzazioni sindacali territoriali in data 18.09.2017, si è proceduto alla riduzione dei fondi contrattuali secondo il criterio di gradualità. Come da comunicazione di Azienda Zero prot. 5232 del 24/04/2018 (nostro prot. 73686 del 27/04/2018) per la dirigenza Sanitaria la riduzione per l'anno 2018 è pari ad euro 24.828,55, per la dirigenza PTA la riduzione per l'anno 2018 è pari a 62.526,88 ed è stata operata sul fondo di risultato come concordato in sede sindacale.

In sede di approvazione definitiva dei fondi si procederà altresì alla eventuale loro integrazione per effetto dei risparmi ottenuti e certificati dal Collegio Sindacale in ordine ai Piani di Razionalizzazione della spesa per il triennio 2017-2019 secondo quanto previsto dal protocollo di intesa del 20/07/2017 DGRV 1251 DEL 08/08/2017 e verbale di incontro 09/10/2017.

Si evidenzia che con determina nr. 197 del 20/04/2015 dell'Ex Azienda Ulss n. 21 di Legnago sono stati costituiti i fondi contrattuali per l'anno 2015 per la dirigenza delle professioni sanitarie, prelevando i relativi importi dai fondi contrattuali della Dirigenza Sanitaria.

In data 08/11/2018 è stato presentato alla rappresentanze sindacali dell'Area SPTA, nell'ambito della quantificazione delle risorse decentrate con specifico riferimento al fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa della Dirigenza delle professioni sanitarie, la ridefinizione dello stesso con lo spostamento di risorse dal fondo della Dirigenza Sanitaria fino ad un massimo di euro 8.000,00.

Per una lettura più chiara e sintetica vengono riepilogati di seguito, gli importi teorici provvisori dei fondi del personale dell'ara della dirigenza SPTA per gli anni 2016, 2017 e 2018 considerati come sintesi della costituzione dei fondi sottoposti a certificazione (valori espressi in euro). La metodologia di costruzione dei fondi sarà illustrata nel proseguo della relazione.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Alto San

5

**RIEPILOGO FONDI DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE  
TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Fondi Aziendali	2016		2017		2018	
	Dirigenza Sanitaria	Dirigenza PTA	Dirigenza Sanitaria	Dirigenza PTA	Dirigenza Sanitaria	Dirigenza PTA
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa	1.091.122,39	1.091.008,44	1.091.122,39	1.083.600,87	1.083.862,76	1.076.763,03
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro	52.654,51	8.853,00	52.654,51	8.853,00	52.654,51	8.853,00
Fondo per la Retribuzione di risultato	981.266,73	460.773,83	981.266,73	460.773,83	956.438,18	398.246,95
Fondo per la qualità della prestazione individuale	8.974,04	5.154,60	8.974,04	5.154,60	8.974,04	5.154,60
<b>TOTALE</b>	<b>2.134.017,67</b>	<b>1.565.789,87</b>	<b>2.134.017,67</b>	<b>1.558.382,30</b>	<b>2.101.920,49</b>	<b>1.489.017,58</b>
<b>TOTALE PER ANNO</b>	<b>3.699.807,54</b>		<b>3.692.399,97</b>		<b>3.590.938,07</b>	

**RIEPILOGO FONDI DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

Fondi Aziendali	2016	2017	2018
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa	23.458,49	23.458,49	30.718,12
Fondo per la Retribuzione di risultato	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale</b>	<b>26.458,49</b>	<b>26.458,49</b>	<b>33.718,12</b>

Al fine di un'esposizione più trasparente e uniforme degli atti si è presa a riferimento la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, tra le altre cose, ha predisposto lo schema standard di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi. Pertanto lo schema di costituzione dei fondi aziendali segue pedissequamente quanto rappresentato nella circolare n. 25 sopra richiamata.

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
 - Top left: "m" (initials)  
 - Middle left: "Artid: Dca" (signature)  
 - Middle: "6" (number)  
 - Middle right: "Volchi" (signature)  
 - Far right: "f" (initials)  
 - Bottom right: "Ma" (signature)  
 - Bottom center: "E" (signature)

## AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA

### DIRIGENZA SANITARIA - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA ARTICOLO – 8 CCNL 06/05/2010

Il fondo è formato dalle risorse consolidate alla data del 31/12/2007 così come previsto dall'art. 8, comma 1 del CCNL siglato il 06 maggio 2010. E' altresì alimentato con le modalità e dalla risorse previste dall'articolo 8, comma 2 CCNL 06/05/2010, alla data del 1° gennaio 2009. Si tratta degli aumenti contrattualmente previsti per la retribuzione minima contrattuale unificata per i dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo che si aggiungono al fondo, chiaramente ricomprendendo i relativi ratei di tredicesima mensilità.

Il fondo consolidato al 31.12.2007 è utile alla costituzione del fondo per l'anno 2008 e anni successivi.

Si precisa che nell'ex Ulss 21 di Legnago in data 19/06/2014 è stato presentato alle rappresentanze sindacali dell'area SPTA, nell'ambito della quantificazione delle risorse decentrate con specifico riferimento al fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa della dirigenza sanitaria, la ridefinizione dello stesso, giuste disposizioni regionali, per un importo di € 23.458,49 (minimo contrattuale dovuto) per la costituzione dell'analogo fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie; Pertanto con determina nr. 197 del 20/04/2015 sono stati costituiti i fondi contrattuali per l'anno 2015 per la dirigenza delle professioni sanitarie.

Dall'anno 2018 si è tenuto conto di quanto previsto nell'Accordo decentrato sottoscritto in data 08/11/2018 con le rappresentanze sindacali dell'Area SPTA. Nell'ambito della quantificazione delle risorse decentrate con specifico riferimento al fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa della Dirigenza delle professioni sanitarie, si è proceduto alla ridefinizione dello stesso con lo spostamento di risorse dal fondo della Dirigenza Sanitaria di un importo pari a euro 7.259,63.

Proseguendo con il dettaglio in merito alla costituzione del fondo di cui all'art.8 comma 3 si è tenuto conto della R.I.A. del personale assunto e cessato. Per l'anno 2018 la differenza RIA del personale cessato/assunto nel corso del 2017, messa a disposizione, ammonta a euro 7.503,60=.

Per quanto riguarda gli assegni ad personam gli stessi si riferiscono ad assegni in godimento da parte dei dirigenti ex 2<sup>a</sup> livello in servizio al 31/7/1999, cessati dal 2010 e che incrementano il per specifica disposizione contrattuale.

Sull'ammontare del fondo per l'anno 2018 sono state applicate le decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

fs

R

M

Abili. Scu 7

Verbal.

2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”.

Il fondo ottenuto dopo le integrazioni e le decurtazioni sopra indicate sarà decurtato delle somme relative all'applicazione dell'art. 71 c. 1 della Legge 06.08.2008 n. 133 – (cd “Legge Brunetta”) che saranno determinate solo a consuntivo e costituiranno economie di bilancio.

### DETERMINAZIONE DEL FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE

#### III. 1.1. – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

##### Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016**	2017**	2018**
Art. 8 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	970.963,79	988.227,14	988.227,14
Accordo decentrato del 19/06/2014 ex ulss 21 di Legnago		Trasferimento quota del fondo per la costituzione dell'analogo fondo per la dirigenza delle professioni Sanitarie	-23.458,49	-23.458,49	-23.458,49
Accordo decentrato del 08/11/2018 Ulss 9 Scaligera		Trasferimento quota del fondo per l'integrazione dell'analogo fondo per la dirigenza delle professioni Sanitarie			-7.259,63
<b>FONDO POSIZIONE DIRIGENZA SANITARIA</b>			<b>947.505,30</b>	<b>964.768,65</b>	<b>957.509,02</b>

##### A) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Art. 8 c. 2	CCNL 06.05.2010	Incremento risorse - Dirigenza Sanitaria - art. 3	20.788,04	20.788,04	20.788,04
-------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

##### B) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Art. 8 c. 3	CCNL 06.05.2010	"Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione /assunzione e quota intera per gli anni successivi.]"	74.950,05	59.404,12	66.907,72
Art. 8 c. 3	CCNL 06.05.2010	Assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3	36.333,34	36.333,34	36.333,34
Art. 50 c. 2 lett. c)	CCNL 08.06.2000	Quote trasferite da Fondo Condizioni lavoro	59.662,00	59.662,00	59.662,00
<b>TOTALE INCREMENTI A+B</b>			<b>191.733,43</b>	<b>176.187,50</b>	<b>183.691,10</b>
<b>Tot. Sezione III.1.1. FONDO POSIZIONE DIRIGENZA SANITARIA</b>			<b>1.139.238,73</b>	<b>1.140.956,15</b>	<b>1.141.200,12</b>

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.  
Nulla da esporre

*Mud*

*Artid. Dec 8*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*Val. 2011*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

II.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo (al netto delle decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 L. 133/2008 inserite successivamente).

Riferimento normativo		Decurtazioni	2016**	2017**	2018**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma RIA]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-12.179,44	-12.179,44	-12.179,44
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 50 c. 2 lett. d) ASSEGNI AD PERSONAM]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	0	0	0
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-31.705,90	-31.705,90	-31.705,90
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione somma RIA]	-4.231,00	0,00	0,00

*Handwritten mark*

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.*

art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	-5.948,42	-13.452,02
<b>Totale sezione III. 1.3 TOTALE DECURTAZIONI</b>			<b>- 48.116,34</b>	<b>- 49.833,76</b>
			<b>- 57.337,36</b>	

### III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO	2016**	2017**	2018**
III. 1.1. – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità inclusi incrementi	1.139.238,73	1.140.956,15	1.141.200,12
III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.	0,00	0,00	0,00
III. 1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.	-48.116,34	-49.833,76	-57.337,36
III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.	0,00	0,00	0,00
<b>TOT. SEZ. III. 1.4 TOTALE FONDO POSIZIONE DIRIGENZA SANITARIA</b>	<b>1.091.122,39</b>	<b>1.091.122,39</b>	<b>1.083.862,76</b>

### III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo. Nulla da esporre

#### Decurtazioni ex art. 71 c. 1 L. 133/2008

Riferimento normativo	Decurtazioni	2016	2017	2018***
Art. 71 c. 1 L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	-2.509,15	-3.009,48	0,00
<b>TOTALE FONDO POSIZIONE DIRIGENZA SANITARIA DOPO DECURTAZIONI</b>		<b>1.088.613,24</b>	<b>1.088.112,91</b>	<b>1.083.862,76*</b>

\*\*\* Valore quantificabile a consuntivo

\*\* Il valore del fondo per l' anno 2018 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

\*La decurtazione di cui alla L. 133/2008 art. 71 c. 1 sarà nota solo a consuntivo.

fg

Q  
M  
M

rey

Valdab.

11

Abilio Dan

fg

fg

**DIRIGENZA SANITARIA FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO ARTICOLO 9 CCNL 06/05/2010 –**

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato al 31.12.2007, così come previsto dall'art. 9 c. 1 CCNL 06/05/2010.

Per la costituzione del fondo in questione si è tenuto conto delle decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis del D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”.

Il fondo ottenuto dopo le integrazioni e le decurtazioni sopra indicate sarà decurtato delle somme relative all'applicazione dell'art. 71 c. 1 della Legge 06.08.2008 n. 133 – (cd “Legge Brunetta”) che saranno determinate solo a consuntivo e costituiranno economie di bilancio.

**DETERMINAZIONE DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO**

**III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.**

**Risorse storiche consolidate**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016**	2017**	2018**
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	104.706,25	104.706,25	104.706,25

**A) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016**	2017**	2018**
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	Incremento €. 117,91 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005	14.738,85	14.738,85	14.738,85

**B) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:**

Nulla da esporre


	2016**	2017**	2018**
<b>TOTALE INCREMENTI A+B</b>	<b>14.738,85</b>	<b>14.738,85</b>	<b>14.738,85</b>

Tot. Sezione III.1.1. FONDO PARZIALE DIRIGENZA SANITARIA	119.445,10	119.445,10	119.445,10
--	------------	------------	------------

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.  
Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo (al netto delle decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 L. 133/2008 inserite successivamente).

Riferimento normativo		Decurtazioni	2016**	2017**	2018**
Art. 50 c. 2 lett. c)	CCNL 08.06.2000	Quote trasferite al Fondo Posizione	-59.662,00	-59.662,00	-59.662,00
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-7.128,59	-7.128,59	-7.128,59
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	0	0	0
<b>Totale sezione III. 1.3 TOTALE DECURTAZIONI</b>			<b>-66.790,59</b>	<b>-66.790,59</b>	<b>-66.790,59</b>


  
 Val. Bal. ds

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO	2016**	2017**	2018**
III. 1.1. – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità inclusi incrementi	119.445,10	119.445,10	119.445,10
III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.	0,00	0,00	0,00
III. 1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.	-66.790,59	-66.790,59	-66.790,59
III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SEZ. III. 1.4 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA SANITARIA</b>	<b>52.654,51</b>	<b>52.654,51</b>	<b>52.654,51</b>

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Nulla da esporre

*\*\*Il valore del fondo per l' anno 2018 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione*


Decurtazioni ex art. 71 c. 1 L. 133/2008



Riferimento normativo	Decurtazioni	2016	2017	2018***
Art. 71 c. 1 L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	-14,28	-48,56	0,00
<b>TOTALE FONDO POSIZIONE DIRIGENZA SANITARIA DOPO DECURTAZIONI</b>		<b>52.640,23</b>	<b>52.605,95</b>	<b>52.654,51*</b>


\*\*\* Valore quantificabile a consuntivo

\*\* Il valore del fondo per l' anno 2018 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

\*La decurtazione di cui alla L. 133/2008 art. 71 c. 1 sarà nota solo a consuntivo.

  
14 



**DIRIGENZA SANITARIA FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ARTICOLO 10  
CCNL 06/05/2010**

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, così come previsto dall'art. 10, comma 1 CCNL 06/05/2010. Il fondo è' altresì alimentato dalle somme e con le modalità di incremento previste dall'articolo 10, comma 2 CCNL 06/05/2010 di €120,90 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2007.

Si precisa che nell'ex ulss 21 di Legnago In data 18/03/2015 è stato presentato alle rappresentanze sindacali dell'area SPTA, nell'ambito della quantificazione delle risorse decentrate con specifico riferimento al fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria la ridefinizione dello stesso, giuste disposizioni regionali, per un importo di € 3.000,00 per la costituzione dell'analogo fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie. Pertanto con determina nr. 197 del 20/04/2015 sono stati costituiti i fondi contrattuali per l'anno 2015 per la dirigenza delle professioni sanitarie.

Dall' anno 2018 secondo quanto disposto nell'accordo aziendale ex art.47 L. N. 428/1990 sottoscritto da Codesta Azienda e da Azienda Zero con le organizzazioni sindacali territoriali in data 18.09.2017 e come da comunicazione di Azienda Zero prot. 5232 del 24/04/2018 (nostro prot. 73686 del 27/04/2018) si è proceduto alla riduzione dei fondi contrattuali secondo il criterio di gradualità. Per la dirigenza Sanitaria la riduzione è pari ad euro 24.828,55 ed è stata operata sul fondo di risultato come concordato in sede sindacale.

Per la costituzione del fondo in questione si è tenuto conto delle decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis del D.L 78/2010 conv. in L. L. 122/2010, ha aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”.

**DETERMINAZIONE DEL FONDO RISULTATO**

**III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.**

**Risorse storiche consolidate**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016**	2017**	2018**
Art. 8 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	1.010.361,71	1.010.361,71	1.010.361,71
Accordo decentrato del 19/06/2014 ex ulss 21 di Legnago		Trasferimento quota del fondo per la costituzione dell'analogo fondo per la dirigenza delle professioni Sanitarie	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>FONDO RISULTATO DIRIGENZA SANITARIA</b>			<b>1.007.361,71</b>	<b>1.007.361,71</b>	<b>1.007.361,71</b>

**A) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016**	2017**	2018**
Art. 10 c. 1	CCNL 06.05.2010	incremento di €. 176,93 per ogni Dirigente servizio al 31.12.2005	17.693,00	17.693,00	17.693,00
Art. 10 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento di €. 120,90 per ogni Dirigente servizio al 31.12.2007	13.903,50	13.903,50	13.903,50
<b>TOTALE INCREMENTI</b>			<b>31.596,50</b>	<b>31.596,50</b>	<b>31.596,50</b>

**B) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:  
Nulla da esporre**

	2016**	2017**	2018**
<b>TOTALE INCREMENTI A+B</b>	<b>31.596,50</b>	<b>31.596,50</b>	<b>31.596,50</b>
<b>Tot. Sezione III.1.1. FONDO RISULTATO DIRIGENZA SANITARIA</b>	<b>1.038.958,21</b>	<b>1.038.958,21</b>	<b>1.038.958,21</b>

**III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.  
Nulla da esporre**

**III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo (al netto delle decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 L. 133/2008 inserite successivamente).**

Riferimento normativo		Decurtazioni	2016**	2017**	2018**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-57.691,48	-57.691,48	-57.691,48

*Am* *Adriani Du*

*Volob.*  
16

*nk* *Q. Og*

*M*

*n*

art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato			
Ex Art. 47	L.n.428/1990	Riduzione Fondi contrattuali ad Azienda Zero . Nota prot. N.5232 del 24/04/2018			-24.828,55
<b>Totale sezione III. 1.3 TOTALE DECURTAZIONI</b>					
			<b>-57.691,48</b>	<b>-57.691,48</b>	<b>-82.520,03</b>

### III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO	2016**	2017**	2018**
III. 1.1. – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità inclusi incrementi	1.038.958,21	1.038.958,21	1.038.958,21
III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.	0	0	0
III. 1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.	-57.691,48	-57.691,48	-82.520,03
III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.	0	0	0
<b>TOTALE SEZ. III. 1.4 FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA SANITARIA</b>	<b>981.266,73</b>	<b>981.266,73</b>	<b>956.438,18</b>

### III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Nulla da esporre

*\*\*Il valore del fondo per l' anno 2018 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione*

17

**DIRIGENZA SANITARIA FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE -  
ARTICOLO 10 CCNL 06/05/2010**

Si riprendono le considerazioni esposte per il precedente, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, come previsto dall'art. 10, comma 1 CCNL 06/05/2010.

Per la costituzione del fondo in questione si è tenuto conto delle decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis del DL 78/2010 conv. in L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”.

**DETERMINAZIONE DEL FONDO PRESTAZIONI INDIVIDUALI**

**III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.**

**Risorse storiche consolidate**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016**	2017**	2018**
Art. 10 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	9.553,76	9.553,76	9.553,76

**Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:**


Nulla da esporre

**Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Nulla da esporre

**III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.**

Nulla da esporre







### III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

Riferimento normativo		Decurtazioni	2016**	2017**	2018**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-579,72	-579,72	-579,72
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	0	0	0
<b>Totale sezione III. 1.3 TOTALE DECURTAZIONI</b>			<b>-579,72</b>	<b>-579,72</b>	<b>-579,72</b>

### III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO	2016**	2017**	2018**
III. 1.1. – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità inclusi incrementi	9.553,76	9.553,76	9.553,76
III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.	0	0	0
III. 1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.	-579,72	-579,72	-579,72
III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.	0	0	0
<b>TOTALE SEZ. III. 1.4 FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE DIRIGENZA SANITARIA</b>	<b>8.974,04</b>	<b>8.974,04</b>	<b>8.974,04</b>



19



**III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.  
Nulla da esporre**

*\*\*Il valore del fondo per l'anno 2018 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione*

**RIEPILOGO FONDI DIRIGENZA SANITARIA**

	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA	1.091.122,39	1.091.122,39	1.083.862,76
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO	52.654,51	52.654,51	52.654,51
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	981.266,73	981.266,73	956.438,18
FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE	8.974,04	8.974,04	8.974,04
<b>TOTALE FONDO DIRIGENZA SANITARIA</b>	<b>2.134.017,67</b>	<b>2.134.017,67</b>	<b>2.101.920,55</b>

## AREA DELLA DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

### DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA ARTICOLO – 8 CCNL 06/05/2010

Il fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie è stato costituito a seguito dell'istituzione della figura del dirigente delle professioni sanitarie e la contestuale soppressione di un posto di dirigente biologo nell'anno 2015 con delibera del Direttore Generale dell' ex ulss 21 di Legnago nr. 312 del 23/6/2014.

In data 19/06/2014 è stato presentato alle rappresentanze sindacali dell'area SPTA, nell'ambito della quantificazione delle risorse decentrate con specifico riferimento al fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa della dirigenza sanitaria, la ridefinizione dello stesso, giuste disposizioni regionali, per un importo di € 23.458,49 (minimo contrattuale dovuto) per la costituzione dell'analogo fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie.

Con determina nr. 197 del 20/04/2015 si è preso atto della costituzione del fondo destinato alla dirigenza delle professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 06/05/2010.

Dall'anno 2018 si è tenuto conto di quanto previsto nell'Accordo decentrato sottoscritto in data 08/11/2018 con le rappresentanze sindacali dell'Area SPTA. Nell'ambito della quantificazione delle risorse decentrate con specifico riferimento al fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa della Dirigenza delle professioni sanitarie, si è proceduto alla ridefinizione dello stesso con lo spostamento di risorse dal fondo della Dirigenza Sanitaria dell'importo di euro 7.259,63.


Per la costituzione del fondo in questione si è tenuto conto delle decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”.

Il fondo ottenuto dopo le integrazioni e le decurtazioni sopra indicate sarà decurtato delle somme relative all'applicazione dell'art. 71 c. 1 della Legge 06.08.2008 n. 133 – (cd “Legge Brunetta”) che saranno determinate solo a consuntivo e costituiranno economie di bilancio.

### DETERMINAZIONE DEL FONDO POSIZIONE

III. 1.1. – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  
Risorse storiche consolidate



Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016**	2017**	2018**
Art. 8 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	23.458,49	23.458,49	23.458,49
Accordo decentrato del 08/11/2018 Ulss 9 Scaligera		Trasferimento quota dal Fondo Dirigenza Sanitaria			7.259,63
<b>TOTALE FONDO POSIZIONE DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE</b>					<b>30.718,12</b>

**Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:**

Nulla da esporre

**Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:**

Nulla da esporre

**III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.**

Nulla da esporre

**III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo (al netto delle decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 L. 133/2008 inserite successivamente).**

Riferimento normativo		Decurtazioni	2016**	2017**	2018**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma RIA]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza			
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza			
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo			


*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]*

		l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato			
<b>Totale sezione III. 1.3 TOTALE DECURTAZIONI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.**

<b>RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO</b>	<b>2016**</b>	<b>2017**</b>	<b>2018**</b>
III. 1.1. – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità inclusi incrementi	23.458,49	23.458,49	30.718,12
III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.	0	0	0
III. 1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.	0	0	0
III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.	0	0	0
<b>TOTALE SEZ. III. 1.4 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE</b>	<b>23.458,49</b>	<b>23.458,49</b>	<b>30.718,12</b>

**III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.  
Nulla da esporre**



Decurtazioni ex art. 71 c. 1 L. 133/2008

Riferimento normativo		Decurtazioni	2016	2017	2018***
rt. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	0	0	0
<b>TOTALE FONDO POSIZIONE DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE DOPO DECURTAZIONI</b>			<b>23.458,49</b>	<b>23.458,49</b>	<b>30.718,12**</b>

\*\*\* Valore quantificabile a consuntivo

\*\* Il valore del fondo per l' anno 2018 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

\*La decurtazione di cui alla L. 133/2008 art. 71 c. 1 sarà nota solo a consuntivo.

*Mur*

*Attilio De...*

*ValAd.*  
*per*  
*per*  
*per*

**DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ARTICOLO 10 CCNL 06/05/2010**

Il fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie è stato costituito a seguito dell'istituzione della figura del dirigente delle professioni sanitarie e la contestuale soppressione di un posto di dirigente biologo nell'anno 2015 con delibera del Direttore Generale dell' ex ulss 21 di Legnago nr. 312 del 23/6/2014.

In data 18/03/2015 è stato presentato alle rappresentanze sindacali dell'area SPTA, nell'ambito della quantificazione delle risorse decentrate con specifico riferimento al fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria, la ridefinizione dello stesso, giuste disposizioni regionali, per un importo di € 3.000,00 per la costituzione dell'analogo fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie.

Con determina nr. 197 del 20/04/2015 si è preso atto della costituzione del fondo destinato alla dirigenza delle professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 06/05/2010.

Per la costituzione del fondo in questione si è tenuto conto delle decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”.

Il fondo ottenuto dopo le integrazioni e le decurtazioni sopra indicate sarà decurtato delle somme relative all'applicazione dell'art. 71 c. 1 della Legge 06.08.2008 n. 133 – (cd “Legge Brunetta”) che saranno determinate solo a consuntivo e costituiranno economie di bilancio

**III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.**

**Risorse storiche consolidate**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016**	2017**	2018**
Art. 10 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:**


Nulla da esporre

**Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:**

Nulla da esporre

**III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.**

Nulla da esporre



**III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo (al netto delle decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 L. 133/2008 inserite successivamente).**

Riferimento normativo		Decurtazioni	2016**	2017**	2018**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	0	0	0
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	0	0	0
<b>Totale sezione III. 1.3 TOTALE DECURTAZIONI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.**

RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO	2016**	2017**	2018**
III. 1.1. – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità inclusi incrementi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.	0	0	0
III. 1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.	0	0	0
III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.	0	0	0
<b>TOTALE SEZ. III. 1.4 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

26

**III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.  
Nulla da esporre**

**Decurtazioni ex art. 71 c. 1 L. 133/2008**

Riferimento normativo		Decurtazioni	2016	2017	2018***
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	0	0	0
<b>TOTALE FONDO RISULTATO DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE DOPO DECURTAZIONI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00*</b>

\*\*\* Valore quantificabile a consuntivo

\*\* Il valore del fondo per l' anno 2018 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

\*La decurtazione di cui alla L. 133/2008 art. 71 c. 1 sarà nota solo a consuntivo.

**RIEPILOGO FONDI DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA	23.458,49	23.458,49	30.718,12
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE			
<b>TOTALE FONDO DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE</b>	<b>26.458,49</b>	<b>26.458,49</b>	<b>33.718,12</b>

M  
 ner  
 Volpe  
 27  
 J...

## AREA DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA E AMMINISTRATIVA (PTA)

### DIRIGENZA PTA FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA ARTICOLO – 8 CCNL 06/05/2010

Il fondo è formato dalle risorse consolidate alla data del 31/12/2007 così come previsto dall'art. 8, comma 1 del CCNL siglato il 06 maggio 2010. E' altresì alimentato dalle somme e con le modalità di incremento previste dall'articolo 8, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009. Si tratta degli aumenti contrattualmente previsti per la retribuzione minima contrattuale unificata per i dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo che si aggiungono al fondo, chiaramente ricomprendendo i relativi ratei di tredicesima mensilità.

Il fondo consolidato al 31.12.2007 è utile alla costituzione del fondo per l'anno 2008 e anni successivi.

Proseguendo con il dettaglio in merito alla costituzione del fondo di cui all'art.8 comma 3 si è tenuto conto della R.I.A. del personale assunto e cessato. Per l'anno 2018 la differenza RIA del personale cessato/assunto nel corso del 2017, messa a disposizione, ammonta a euro 800,28.


A decorrere dall'anno 2017 a seguito dell'entrata in vigore della L.R. N.19/2016, è stata effettuata una riduzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento ed indennità di struttura complessa del valore dell'indennità di struttura complessa riferita alle UOC soppresse e risultanti vacanti alla medesima data (DGR1306 del 16/08/2017). Un'ulteriore riduzione è stata effettuata relativamente agli incarichi con scadenza anteriore alla data di approvazione regionale dei nuovi atti aziendali che nel caso specifico è avvenuta in data 31/1/2018 (DGR 2174 del 29/12/2016) . Tali riduzioni riguardano n. 2 indennità di struttura complessa per l'anno 2018 per un importo complessivo di euro 14.245,50.

Dal primo gennaio 2018, secondo quanto disposto nell'accordo aziendale ex art. 47 L. n. 428/1990 sottoscritto da Codesta Azienda e da Azienda Zero con le organizzazioni sindacali territoriali in data 18.09.2017, si è proceduto alla riduzione dei fondi contrattuali secondo il criterio di gradualità. Come da comunicazione di Azienda Zero prot. 5232 del 24/04/2018 (nostro prot. 73686 del 27/04/2018) per la dirigenza PTA la riduzione per l'anno 2018 è pari ad euro 62.526,88 ed è stata operata sul fondo di risultato come concordato in sede sindacale.

Sull'ammontare del fondo per l'anno 2018 sono state applicate altresì le decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis del dl 78/2010 conv in L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- c) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”.

Il fondo ottenuto dopo le integrazioni e le decurtazioni sopra indicate sarà decurtato delle somme relative all'applicazione dell'art. 71 c. 1 della Legge 06.08.2008 n. 133 – (cd “Legge



Brunetta") che saranno determinate solo a consuntivo e costituiranno economie di bilancio

## DETERMINAZIONE DEL FONDO POSIZIONE

### III. 1.1. – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

#### Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016**	2017**	2018**
Art. 8 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	1.036.520,70	1.036.520,79	1.036.520,79

#### A) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:


Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016**	2017**	2018**
Art. 8 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Tecnica e Professionale - art. 5	13.199,57	13.199,57	13.199,57
Art. 8 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Amministrativa - art. 6	16.154,52	16.154,52	16.154,52

#### B) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016**	2017**	2018**
Art. 8 c. 3	CCNL 06.05.2010	"Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]"	57.064,05	58.197,58	58.997,86
Art. 8 c. 3	CCNL 06.05.2010	Assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3	6.259,74	6.259,74	6.259,74
<b>TOTALE INCREMENTI A+B</b>			<b>92.677,88</b>	<b>93.811,41</b>	<b>94.611,69</b>
<b>Tot. Sezione III.1.1. FONDO POSIZIONE DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA</b>			<b>1.129.198,58</b>	<b>1.130.332,20</b>	<b>1.131.132,48</b>

### III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili

Nulla da esporre



III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo (al netto delle decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 L. 133/2008 inserite successivamente).

Riferimento normativo		Decurtazioni	2016**	2017**	2018**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma RIA]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-13.744,43	-13.744,43	-13.744,43
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 50 c. 2 lett. d) ASSEGNI AD PERSONAM]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	0	0	0
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-8.724,04	-8.724,04	-8.724,04
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione somma RIA]	-1.508,72		
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]	-14.212,95		

*mar*

*Art. 1 c. 236*

*[Signature]*

30

*Valchi*

*[Signature]*


*[Signature]*

art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	-16.855,20	-17.655,48
	L.R. N.19/2016	A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, equi-parazione, specifico trattamento ed indennità di struttura complessa è decurtato del valore dell'indennità di struttura complessa riferita alle UOC soppresse e risultanti vacanti alla medesima data. DGR N.1306 del 16/08/2017 . Ulteriore riduzione relativa agli incarichi con scadenza anteriore alla data di approvazione regionale dei nuovi atti aziendali (31/1/2018) DGR N.2174 del 29.12.2016. TALE IMPORTO E' DA CONSOLIDARE AL 31.12.2017.	-7.407,66	-14.245,50
<b>Totale sezione III. 1.3 TOTALE DECURTAZIONI</b>			<b>-38.190,14</b>	<b>-46.731,33</b>

#### III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO	2016**	2017**	2018**
III. 1.1. – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità inclusi incrementi	1.129.198,58	1.130.332,20	1.131.132,48
III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.	0	0	0
III. 1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.	-38.190,14	-46.731,33	-54.369,45
III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.	0	0	0
<b>TOTALE SEZ. III. 1.4 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA</b>	<b>1.091.008,44</b>	<b>1.083.600,87</b>	<b>1.076.763,03</b>

#### III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo. Nulla da esporre




Decurtazioni ex art. 71 c. 1 L. 133/2008

Riferimento normativo		Decurtazioni	2016	2017	2018***
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	-1.695,64	-930,86	0
<b>TOTALE FONDO POSIZIONE DIRIGENZA PROFESSIONI TECNICA AMMINISTRATIVA DOPO DECURTAZIONI</b>			<b>1.089.312,80</b>	<b>1.082.670,01</b>	<b>1.076.763,03</b> *

\*\*\* Valore quantificabile a consuntivo

\*\* Il valore del fondo per l' anno 2018 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

\*La decurtazione di cui alla L. 133/2008 art. 71 c. 1 sarà nota solo a consuntivo.



**DIRIGENZA PTA FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO ARTICOLO 9 CCNL 06/05/2010**

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato al 31.12.2007, così come previsto dall'art. 9 c. 1 CCNL 06/05/2010.

Per la costituzione del fondo in questione si è tenuto conto delle decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

- d) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis del dl 78/2010 conv. in L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- e) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”.

Il fondo ottenuto dopo le integrazioni e le decurtazioni sopra indicate sarà decurtato delle somme relative all'applicazione dell'art. 71 c. 1 della Legge 06.08.2008 n. 133 – (cd “Legge Brunetta”) che saranno determinate solo a consuntivo e costituiranno economie di bilancio

**DETERMINAZIONE DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO**

**III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.**

**Risorse storiche consolidate:**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016**	2017**	2018**
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	7.674,00	7.674,00	7.674,00

**A) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016**	2017**	2018**
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	Incremento €. 117,91 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005	1.179,00	1.179,00	1.179,00

**B) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:**

Nulla da esporre

	2016**	2017**	2018**
<b>TOTALE FONDO CON INCREMENTI A+B</b>	<b>8.853,00</b>	<b>8.853,00</b>	<b>8.853,00</b>

**III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili**

Nulla da esporre

33

**III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo (al netto delle decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 L. 133/2008 inserite successivamente).**

Riferimento normativo		Decurtazioni	2016**	2017**	2018**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	0	0	0
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	0	0	0
<b>Totale sezione III. 1.3 TOTALE DECURTAZIONI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.**

RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO	2016**	2017**	2018**
III. 1.1. – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità inclusi incrementi	8.853,00	8.853,00	8.853,00
III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.	0	0	0
III. 1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.	0	0	0
III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.	0	0	0
<b>TOTALE SEZ. III. 1.4 FONDO PER TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA</b>	<b>8.853,00</b>	<b>8.853,00</b>	<b>8.853,00</b>

**III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.**  
Nulla da esporre

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Volenti" and various illegible marks.*

Decurtazioni ex art. 71 c. 1 L. 133/2008

Riferimento normativo		Decurtazioni	2016	2017	2018***
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	0	0	0
<b>TOTALE FONDO PER TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA DOPO DECURTAZIONI</b>			<b>8.853,00</b>	<b>8.853,00</b>	<b>8.853,00</b>

\*\*\* Valore quantificabile a consuntivo

\*\* Il valore del fondo per l' anno 2018 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

\*La decurtazione di cui alla L. 133/2008 art. 71 c. 1 sarà nota solo a consuntivo.



**DIRIGENZA PTA FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ARTICOLO 10 CCNL 06/05/2010**

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, così come previsto dall'art. 10, comma 1 CCNL 06/05/2010. Il fondo è altresì alimentato dalle somme e con le modalità di incremento previste dall'articolo 10, comma 2 CCNL 06/05/2010 di €120,90 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2007.

Dall'anno 2018 secondo quanto disposto nell'accordo aziendale ex art.47 L. N. 428/1990 sottoscritto da Codesta Azienda e da Azienda Zero con le organizzazioni sindacali territoriali in data 18.09.2017 e come da comunicazione di Azienda Zero prot. 5232 del 24/04/2018 (nostro prot. 73686 del 27/04/2018) si è proceduto alla riduzione dei fondi contrattuali secondo il criterio di gradualità. Per la dirigenza Sanitaria la riduzione è pari ad euro 62.526,88 ed è stata operata sul fondo di risultato come concordato in sede sindacale

Per la costituzione del fondo in questione si è tenuto conto altresì delle decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis del DL 78/2010 conv. in L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

**DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISULTATO**

**III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.  
Risorse storiche consolidate**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016**	2017**	2018**
Art. 8 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	478.309,23	478.309,23	478.309,23

**A) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016**	2017**	2018**
Art. 10 c. 1	CCNL 06.05.2010	incremento di €. 176,93 per ogni Dirigente servizio al 31.12.2005	6.546,41	6.546,41	6.546,41

Art. 10 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento di €. 120,90 per ogni Dirigente servizio al 31.12.2007	5.198,70	5.198,70	5.198,70
<b>TOTALE INCREMENTI</b>			<b>11.745,11</b>	<b>11.745,11</b>	<b>11.745,11</b>

**B) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:**  
Nulla da esporre

	2016**	2017**	2018**
<b>Totale Sez. III 1.1. TOTALE FONDO RISULTATO CON INCREMENTI A+B</b>	<b>490.054,34</b>	<b>490.054,34</b>	<b>490.054,34</b>

**III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.**  
Nulla da esporre

**III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo (al netto delle decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 L. 133/2008 inserite successivamente).**

Riferimento normativo		Decurtazioni	2016**	2017**	2018**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-22.055,62	-22.055,62	-22.055,62
Art. 1 c.236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]	- 7.224,89		

art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato		-7.224,89	-7.224,89
Ex Art. 47	L.n.428/1990	Riduzione Fondi contrattuali ad Azienda Zero . Nota prot. N.5232 del 24/04/2018			- 62.526,88
<b>Totale sezione III. 1.3 TOTALE DECURTAZIONI</b>			<b>-29.280,51</b>	<b>-29.280,51</b>	<b>-91.807,39</b>

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO	2016**	2017**	2018**
III. 1.1. – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità inclusi incrementi	490.054,34	490.054,34	490.054,34
III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.	0	0	0
III. 1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.	-29.280,51	-29.280,51	-91.807,39
III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.	0	0	0
<b>TOTALE SEZ. III. 1.4 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA</b>	<b>460.773,83</b>	<b>460.773,73</b>	<b>398.246,95</b>

*Archi De*

*[Signature]*

*rom*

*Valdell. Am*

*[Signature]*

**III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.  
Nulla da esporre**

**Decurtazioni ex art. 71 c. 1 L. 133/2008**

Riferimento normativo		Decurtazioni	2016	2017	2018***
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	0	0	0
<b>TOTALE FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA DOPO DECURTAZIONI</b>			<b>460.773,83</b>	<b>460.773,83</b>	<b>398.246,95</b>

\*\*\* Valore quantificabile a consuntivo

\*\* Il valore del fondo per l' anno 2018 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

\*La decurtazione di cui alla L. 133/2008 art. 71 c. 1 sarà nota solo a consuntivo.

39

**DIRIGENZA PTA FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE  
ARTICOLO 10 CCNL 06/05/2010**

Si riprendono le considerazioni esposte per il precedente, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, come previsto dall'art. 10, comma 1 CCNL 06/05/2010.

Per la costituzione del fondo in questione si è tenuto conto delle decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis del DL 78/2010 conv. in L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”.

**III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.  
Risorse storiche consolidate**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016**	2017**	2018**
Art. 10 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	5.504,88	5.504,88	5.504,88

**Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:  
Nulla da esporre**

**Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità  
Nulla da esporre**

**III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.  
Nulla da esporre**

*Handwritten signatures in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo (al netto delle decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 L. 133/2008 inserite successivamente).

Riferimento normativo		Decurtazioni	2016**	2017**	2018**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-269,17	-269,17	-269,17
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]	-81,11		
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato		-81,11	-81,11
<b>Totale sezione III. 1.3 TOTALE DECURTAZIONI</b>			<b>-350,28</b>	<b>-350,28</b>	<b>-350,28</b>

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO	2016**	2017**	2018**
III. 1.1. – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità inclusi incrementi	5.504,88	5.504,88	5.504,88
III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.	0	0	0
III. 1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.	-350,28	-350,28	-350,28
III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.	0	0	0
<b>TOTALE SEZ. III. 1.4 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA</b>	<b>5.154,60</b>	<b>5.154,60</b>	<b>5.154,60</b>

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Nulla da esporre

Decurtazioni ex art. 71 c. 1 L. 133/2008

Riferimento normativo	Decurtazioni	2016	2017	2018***
Art. 71 c. 1 L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	0	0	0
<b>TOTALE FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA DOPO DECURTAZIONI</b>		<b>5.154,60</b>	<b>5.154,60</b>	<b>5.154,60</b>

\*\*\* Valore quantificabile a consuntivo

\*\* Il valore del fondo per l' anno 2018 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

\*La decurtazione di cui alla L. 133/2008 art. 71 c. 1 sarà nota solo a consuntivo.

*Man*  
*Art. 71*


*[Signature]*

*[Signature]*

*Val. Ad. [Signature]*  
*[Signature]*

## RIEPILOGO FONDI DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA

	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA	1.091.008,44	1.083.600,87	1.076.763,03
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO	8.853,00	8.853,00	8.853,00
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	460.773,83	460.773,83	398.246,95
FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE	5.154,60	5.154,60	5.154,60
<b>TOTALE FONDO DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA</b>	<b>1.592.248,36</b>	<b>1.584.840,79</b>	<b>1.489.017,58</b>



43

